



MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME - CAVALESE

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
E DEL COLLEGIO DI CONTROLLO
DELLA COMUNITÀ DEI VICINI DI FIEMME**

LICENZIATO DAL CONSIGLIO DEI REGOLANI CON DELIBERA NR. 55 - 5/2018

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2018.

APPROVATO DAL COMUN GENERALE CON DELIBERA NR. 4 - 2/2018 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2018

INDICE

PARTE PRIMA - REGOLAMENTO PER L'ELEZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	2
Articolo 2 - Gli aventi diritto al voto	Pag.	2
Articolo 3 - Elenchi dei capifuoco aventi diritto	Pag.	3
Articolo 4 - I ricorsi contro gli elenchi degli aventi diritto	Pag.	5
Articolo 5 - Variazioni agli elenchi successive	Pag.	6
Articolo 6 - Attestato di iscrizione - avviso di votazione	Pag.	6
Articolo 7 - Il seggio elettorale	Pag.	7
Articolo 8 - Operazioni di votazione e verbale	Pag.	9
Articolo 9 - L'esercizio del voto	Pag.	11
Articolo 10 - Validità delle votazioni	Pag.	12
Articolo 11 - Compensi ed oneri a carico della Comunità	Pag.	13
Articolo 12 - Norma interpretativa e di rinvio	Pag.	13

TITOLO II: Norme per l'elezione dei Consigli di Regola

Articolo 13 - Indizioni delle elezioni	Pag.	15
Articolo 14 - Scadenza del mandato	Pag.	15
Articolo 15 - Determinazione del numero dei Consiglieri di Regola	Pag.	16
Articolo 16 - Gli eleggibili	Pag.	16
Articolo 17 - La presentazione delle candidature	Pag.	17
Articolo 18 - Commissione matricolare elettorale	Pag.	18
Articolo 19 - Mancanza o insufficienza di candidati	Pag.	20
Articolo 20 - La scheda di votazione	Pag.	20
Articolo 21 - Espressione del voto e sua invalidità	Pag.	21
Articolo 22 - I risultati delle elezioni	Pag.	22
Articolo 23 - I ricorsi elettorali	Pag.	24
Articolo 24 - Convalida degli eletti ed entrata in carica	Pag.	25
Articolo 25 - Decadenza dalle cariche e surrogazioni	Pag.	26

TITOLO III: Norme per le consultazioni generali dei Vicini

Articolo 26 - Compiti del Collegio di Controllo	Pag.	28
Articolo 27 - Norme applicabili	Pag.	28
Articolo 28 - Indizione della consultazione generale	Pag.	29
Articolo 29 - Il seggio elettorale	Pag.	29
Articolo 30 - La scheda di votazione	Pag.	30
Articolo 31 - Espressione del voto e sua invalidità	Pag.	30
Articolo 32 - Il risultato della consultazione generale	Pag.	31

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

TITOLO IV: Norme per l'elezione del Collegio di Controllo

Articolo 33 - Oggetto del Regolamento	Pag. 33
Articolo 34 - Gli aventi diritto al voto	Pag. 33
Articolo 35 - Le candidature	Pag. 33
Articolo 36 - Indizione delle votazioni	Pag. 33
Articolo 37 - Il seggio elettorale	Pag. 34
Articolo 38 - Scheda di votazione	Pag. 34
Articolo 39 - Operazioni di votazione e verbale	Pag. 35
Articolo 40 - L'esercizio del voto	Pag. 35
Articolo 41 - Validità delle votazioni	Pag. 36
Articolo 42 - Eletti	Pag. 36
Articolo 43 - Proclamazione degli eletti	Pag. 36
Articolo 44 - I ricorsi elettorali	Pag. 36
Articolo 45 - Norma interpretativa e di rinvio	Pag. 36

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- (1) Il presente Regolamento, per brevità denominato "*Regolamento elettorale*", è emanato in ottemperanza agli artt. 16, 17, 18 e 36 dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme e disciplina l'esercizio del diritto di voto ed i procedimenti da osservare nelle votazioni riguardanti la Comunità stessa, e precisamente:
- (a) l'elezione dei Consigli di Regola previsti dall'art. 15 dello Statuto;
 - (b) le consultazioni generali previste dall'art. 19 comma 3, lettera f) dello Statuto.

ARTICOLO 2

GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- (1) Per le votazioni riguardanti la Comunità dei Vicini di Fiemme, i Capifuoco, ai quali spetta l'esercizio del diritto di voto a norma degli artt. 7 e 17 dello Statuto, devono essere iscritti negli elenchi di cui al successivo articolo 3.
- (2) Per i Fuochi di convivenza previsti dall'art. 8, lettera c) del Regolamento per l'impianto e la tenuta delle Matricole, nei quali la coabitazione deriva da occasionali esigenze sanitarie o assistenziali (es. case di riposo), limitatamente all'esercizio del voto non opera la norma generale in virtù della quale i diritti di Vicinìa vengono esercitati dal Capofuoco in rappresentanza dell'intera convivenza. In tali casi, la temporanea coabitazione non altera la condizione personale che ciascun Vicino degente ha acquisito, e che conserva, nel Fuoco, familiare o singolo, di provenienza: ciascun Vicino degente in tali convivenze, qualora Capofuoco, è iscritto come tale nell'elenco di cui al successivo art. 3 della Regola nella quale ha la residenza anagrafica, dove potrà esercitare il voto.

ARTICOLO 3

ELENCHI DEI CAPIFUOCO AVENTI DIRITTO

- (1) Le Commissioni Matricolari procedono alla revisione generale degli elenchi come previsto dal capo 3° dell'art. 17 dello Statuto, quattro mesi prima della scadenza del mandato e, nel caso di elezioni straordinarie, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause previste dall'art. 19 comma 5 e dall'art. 23 comma 4 dello Statuto, con riferimento alla situazione accertata all'ultimo giorno del mese precedente, oppure, quando vengono indette

consultazioni generali dei Vicini in tempo utile per rispettare il termine di cui al successivo comma 3.

- (2) L'elenco deve essere compilato in conformità all'*ALLEGATO 1*. Gli elettori vi sono iscritti in ordine alfabetico, secondo una numerazione progressiva, e indicando per ciascuno di essi cognome, nome, data di nascita ed indirizzo; va inoltre indicato il numero dei componenti di ciascun Fuoco, oltre al Capofuoco iscritto.
- (3) L'elenco originale aggiornato deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione Matricolare e trasmesso alla Comunità almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei Consigli di Regola o almeno due mesi prima della consultazione generale dei Vicini.
- (4) Dell'avvenuta revisione degli elenchi delle matricole deve essere data notizia mediante avviso pubblicato all'albo delle Regole, per la durata di un mese, ed all'albo telematico. Gli elenchi originali, restano depositati in Comunità.
- (5) Gli addetti alla tenuta delle Matricole aggiornano gli elenchi sulla base delle risultanze anagrafiche fino al trentesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Gli elenchi aggiornati sono utilizzati per le operazioni di voto. Una copia resta depositata in Comunità.
- (6) Qualora in una stessa Regola vengano costituiti due seggi, il secondo seggio utilizzerà, in luogo dell'originale, una copia autenticata (anche per estratto) dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto; la suddivisione degli elettori fra l'uno e l'altro seggio avverrà, di norma, seguendo l'ordine alfabetico, in maniera che a ciascun seggio si debba indirizzare un numero pressoché pari di elettori; qualora invece la costituzione del secondo seggio avvenga per agevolare gli elettori residenti in una frazione della stessa Regola, la loro suddivisione fra i due seggi avverrà in ragione della rispettiva residenza, e in conformità a tale criterio sarà compilata la copia autentica dell'elenco da utilizzare nel secondo seggio per le operazioni di voto.

ARTICOLO 4

RICORSI CONTRO GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO

- (1) I ricorsi contro gli elenchi degli elettori, previsti dal capo 4° dell'art. 17 dello Statuto, devono essere motivati e firmati dal ricorrente e devono pervenire per iscritto alla segreteria della Comunità perentoriamente entro il periodo di pubblicazione degli elenchi.
- (2) Il Collegio di Controllo, decide su tali ricorsi entro il termine stabilito dall'art. 17 comma 5° dello Statuto.

Le decisioni che comportano rettifiche, modifiche o integrazioni dell'elenco sono comunicate alla Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.

- (3) I termini previsti dai commi precedenti sono ridotti a dieci giorni nel caso delle consultazioni generali dei Vicini.

ARTICOLO 5

VARIAZIONI AGLI ELENCHI SUCCESSIVE

- (1) Entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la data delle votazioni gli addetti alla tenuta delle Matricole trasmettono alla Magnifica Comunità di Fiemme, che lo consegna ai seggi con il materiale elettorale, l'elenco dei capifuoco deceduti in data successiva al termine di cui all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento, con indicazione dei dati dell'eventuale capofuoco subentrante.

I seggi procedono quindi ad aggiornare gli elenchi elettorali annotando la circostanza nell'apposito spazio.

ARTICOLO 6

ATTESTATO DI ISCRIZIONE - AVVISO DI VOTAZIONE

- (1) I Vicini vengono informati delle votazioni mediante avviso, come stabilito all'art. 29 dello Statuto.
- (2) Inoltre, nei giorni precedenti la consultazione, la Magnifica Comunità di Fiemme invia o recapita a ciascun Capofuoco, pur senza obbligo di notifica, un attestato di iscrizione nell'elenco degli elettori, con avviso della votazione.
- (3) L'attestato-avviso dovrà essere conforme all'*ALLEGATO 2* ed indicare la Regola di appartenenza dell'elettore, cognome, nome e data di nascita di questi, il numero che lo contraddistingue nell'elenco degli elettori, l'ubicazione del seggio elettorale presso il quale potrà esercitare il diritto di voto.
- (4) L'attestato-avviso ha lo scopo di invitare l'intestatario ad esercitare il diritto di voto e di agevolare le operazioni da parte del seggio elettorale; la sua esibizione al momento della votazione è pertanto raccomandata ma non obbligatoria.

ARTICOLO 7

IL SEGGIO ELETTORALE

- (1) Alle operazioni di voto adempie in ciascuna Regola almeno un seggio elettorale formato in conformità all'art. 18 dello Statuto e costituito da 4 scrutatori.
- (2) I membri del seggio diversi dal presidente devono essere scelti fra i Vicini della Regola di entrambi i sessi, di età compresa fra i 18 ed i 65 anni e che, quando la votazione riguarda l'elezione dei Consigli di Regola, non siano candidati.

Nella stessa occasione i Consigli di Regola dovranno provvedere alla nomina del Segretario che può non essere Vicino.

I Consigli di Regola provvederanno alla nomina, oltre che del segretario e dei 4 scrutatori, anche di due componenti supplenti.

- (3) La designazione dei membri del seggio diversi dal Presidente deve avvenire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la votazione, ed il Consiglio di Regola dovrà darne immediata comunicazione allo Scario, che darà notizia agli interessati dell'avvenuta nomina almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la votazione. Il Presidente verrà designato dallo Scario 30 giorni prima della votazione.
- (4) Nelle Regole con più di 600 iscritti nell'elenco degli elettori, oppure in quelle con una frazione distante dal capoluogo e nella quale vive un consistente numero di elettori, potrà essere costituito, qualora l'esigenza venga evidenziata dal Consiglio di Regola e su espressa richiesta di questo allo Scario, un secondo seggio elettorale, il cui Presidente verrà nominato dallo Scario nella persona del Viceregolano in carica in altra Regola, mentre gli altri membri saranno designati dal Consiglio di Regola, secondo i criteri stabiliti nei commi precedenti.

Il Vicepresidente sarà nominato dal Presidente tra gli altri membri del seggio.

- (5) Qualora qualcuno dei nominati non possa, per giustificato motivo, adempiere all'incarico, ne deve dare notizia in tempo utile al Regolano, e rispettivamente allo Scario, i quali provvederanno a nominare i sostituti secondo i criteri indicati nel presente articolo, dandone comunicazione al Presidente o al Segretario del seggio in tempo utile prima dell'apertura della votazione.
- (6) Quando l'impedimento sorga all'ultimo momento, il Presidente del seggio surroga il membro impedito con altro Vicino, avente i requisiti necessari, che si dichiari disponibile.

ARTICOLO 8

OPERAZIONI DI VOTAZIONE E VERBALE

- (1) Nei giorni immediatamente precedenti a quello di votazione, la Magnifica Comunità di Fiemme cura la consegna ai Segretari dei seggi di tutto il materiale occorrente, che dovrà essere custodito nei locali destinati alla votazione.
- (2) I seggi elettorali devono essere costituiti entro le ore 7.30 del giorno di votazione, in tempo utile per provvedere alle operazioni preliminari ed organizzative necessarie, alle quali dovranno essere presenti tutti i membri del seggio. In particolare, il seggio dovrà preliminarmente verificare la corrispondenza tra il numero delle schede di votazione e quello degli iscritti nell'originale o nella copia autenticata dell'elenco degli elettori; ai fini della verifica suddetta si dovrà tenere conto delle variazioni agli elenchi disposte successivamente alla loro compilazione, ai sensi dell'art.5 e comunicate al seggio.

- (3) La votazione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
- (4) Durante la votazione dovranno essere costantemente presenti almeno tre membri del seggio, fra cui il Presidente o il Vicepresidente.
- (5) All'ora di chiusura della votazione, tutti i membri del seggio devono essere presenti; il Presidente invita gli eventuali estranei a lasciare i locali, che verranno chiusi al pubblico per il tempo strettamente necessario affinché il seggio possa effettuare le operazioni di accertamento del numero dei votanti, di riscontro con le schede inutilizzate e di confezionamento dei plichi contenenti il materiale che non serve per le operazioni di scrutinio, secondo quanto indicato nel verbale.
- (6) Esaurite tali operazioni, il Presidente del seggio dispone la riapertura del locale, apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo scrutinio che deve proseguire senza interruzioni fino al termine; allo scrutinio può assistere chiunque.
- (7) Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio dà lettura ad alta voce dei risultati conclusivi riportati nel verbale della votazione e dispone la consegna immediata allo Scario del verbale e dei plichi contenenti il materiale usato nella votazione.
- (8) Di tutte le operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del Presidente e del Segretario, apposito verbale, che va firmato da tutti i membri del seggio.
- (9) Gli elettori ed i membri del seggio possono chiedere di far annotare a verbale eventuali dichiarazioni che intendono rendere relativamente alla votazione, sia durante le operazioni di voto che durante quelle di scrutinio; il Presidente del seggio decide su tali richieste, così come su tutte le difficoltà e gli incidenti che sorgessero durante le operazioni di voto e di scrutinio.

ARTICOLO 9

L'ESERCIZIO DEL VOTO

- (1) Gli elettori esercitano il loro diritto di voto nella Regola ove avevano la residenza il trentesimo giorno antecedente le votazioni. L'elettore che si presenta per votare deve farsi riconoscere mediante esibizione di un valido documento di identità, oppure deve essere conosciuto da un componente del seggio.
- (2) In caso di temporanea assenza del Segretario del seggio, agli adempimenti di verifica dell'iscrizione dell'elettore negli elenchi elettorali provvede altro membro del seggio.
- (3) Qualora un elettore sia incapace, per impedimento fisico o psichico, di esprimere il voto potrà farsi assistere da altro Vicino. La circostanza viene annotata nell'elenco degli elettori, a fianco del nome sia di colui che è fisicamente o psichicamente impedito, sia

dell'accompagnatore; lo stesso accompagnatore può assistere al voto soltanto un votante fisicamente o psichicamente impedito.

- (4) La scheda ufficiale di votazione dovrà essere compilata, a pena di nullità, entro l'apposita cabina e dovrà venire quindi riconsegnata, ripiegata e chiusa, al Presidente del seggio, che la introduce nell'urna sigillata; assieme alla scheda il votante deve restituire la penna che gli era stata consegnata per l'espressione del voto.
- (5) Un componente del seggio deve apporre, sull'elenco ed a fianco del nome dell'elettore, la sua firma in segno di attestazione che egli ha votato, e deve annotare contemporaneamente le altre eventuali circostanze rilevanti (accompagnamento, sostituzione schede, restituzione schede difformi, ecc.).
- (6) Se la scheda consegnata all'elettore è deteriorata o se egli stesso inavvertitamente la deteriora, il presidente gli consegna una nuova scheda, prelevandola da quelle ricevute in sovrappiù e conservate per scorta in apposita cassetta; la circostanza è annotata nel verbale e sull'elenco degli aventi diritto, a fianco del nome dell'iscritto.
- (7) Se il votante restituisce, dopo aver espresso il voto, una scheda difforme da quella ufficiale, il Presidente la trattiene senza introdurla nell'urna e la allega al verbale; della circostanza viene presa nota nel verbale e sull'elenco degli elettori a fianco del nome dell'iscritto, il quale non è più ammesso a votare.

ARTICOLO 10

VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

- (1) Tutte le votazioni riguardanti la Comunità del Vicini di Fiemme si considerano valide a prescindere dal numero dei votanti.

ARTICOLO 11

COMPENSI ED ONERI A CARICO DELLA COMUNITÀ

- (1) A tutti i membri dei seggi elettorali, ivi compresi i Regolani ed i Viceregolani, spettano i compensi che verranno stabiliti e determinati di volta in volta per ogni votazione, oppure una volta per l'intero quadriennio, dal Consiglio dei Regolani.
- (2) I rapporti finanziari fra Magnifica Comunità di Fiemme e Comuni in essa compresi, nonché gli oneri a carico della Comunità per rimborsare ai Comuni le spese che questi sostengono per mettere a disposizione locali, uffici, attrezzature e strutture necessari per le votazioni che la riguardano, sono regolati da apposite convenzioni oppure mediante accordi ed intese da stipulare, in maniera omogenea ed uniforme per tutti i Comuni compresi nell'ambito comunitario, ai sensi della vigente legislazione in materia di ordinamento dei Comuni.

ARTICOLO 12

NORMA INTERPRETATIVA E DI RINVIO

- (1) E' fatto obbligo di interpretare ed applicare il presente Regolamento secondo le regole del buon senso, dell'equità e dell'imparzialità, nonché sulla base del principio per cui le procedure devono essere semplificate al massimo.
- (2) Qualora questi criteri non siano sufficienti, si farà riferimento, per quanto non previsto dal presente Regolamento, ai principi contenuti nello Statuto comunitario e nelle vigenti leggi, nazionali e regionali, in materia elettorale, o da questi desumibili, in quanto applicabili alla peculiare natura della Comunità dei Vicini di Fiemme.
- (3) Per la Regola di Trodena, gli stampati da utilizzare nelle votazioni, come previsto dal presente Regolamento, saranno redatti nelle lingue italiana e tedesca.

TITOLO 2
NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI REGOLA

ARTICOLO 13

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- (1) Le elezioni dei Consigli di Regola di cui all'art. 16, comma 1 dello Statuto, sono indette, entro il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 29 dello Statuto, dallo Scario in carica, che deve fissarne la data per una domenica compresa fra i trenta giorni precedenti ed i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato. La data dovrà essere fissata contemporaneamente per tutte le undici Regole ed in maniera da evitare la concomitanza con altre consultazioni elettorali non riguardanti la Comunità. Eventuali elezioni straordinarie dovranno tenersi non prima di 150 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui all'art. 26 del presente Regolamento e saranno indette dallo Scario almeno 60 giorni prima della data fissata.
- (2) I Vicini verranno informati dell'avvenuta indizione delle elezioni mediante apposito manifesto che dovrà indicare la data fissata per le votazioni, il termine per la presentazione delle candidature, l'orario delle operazioni di votazione, le principali norme di votazione e l'ubicazione dei seggi elettorali in ciascuna Regola.
- (3) Entro i quindici giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il manifesto viene pubblicato all'albo della Comunità, in quelli delle Regole ed all'albo telematico.

ARTICOLO 14

SCADENZA DEL MANDATO

- (1) In tutti i casi in cui lo Statuto o i Regolamenti menzionano, come termine di riferimento, la "*scadenza del mandato*", questa va individuata nella data (giorno e mese) corrispondente a quella in cui si sono svolte le precedenti elezioni dei Consigli di Regola.

ARTICOLO 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI REGOLA

- (1) Per determinare il numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna Regola, si deve fare riferimento al comma 1° dell'art. 15 dello Statuto ed alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
- (2) Nel manifesto relativo all'indizione delle elezioni lo Scario indica il numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna Regola.

ARTICOLO 16

GLI ELEGGIBILI

- (1) Possono presentarsi candidati per essere eletti, a norma del comma 1° dell'art. 16 dello Statuto, i Vicini di entrambi i sessi che, alla data delle elezioni, oltre ad aver compiuto i 25 anni di età, siano iscritti nelle matricole della Regola per la quale intendono candidare e godano della piena capacità giuridica e di agire, fatto salvo quanto dispone il comma 1° dell'art. 30 dello Statuto.
- (2) Coloro che si trovano in una delle condizioni che, secondo il comma 3° del medesimo art. 30 dello Statuto, provocano incompatibilità di cariche, possono nondimeno presentarsi candidati alle elezioni comunitarie, a condizione che, contestualmente alla presentazione della candidatura, dichiarino espressamente per iscritto:
 - di rimuovere, in caso di elezione, ogni causa di incompatibilità;
 - di desistere dalla controversia giudiziaria in corso ovvero di cessare il rapporto di affari o professionale e vi provvedano effettivamente entro dieci giorni dalla loro eventuale elezione alla carica di Consigliere di Regola.

ARTICOLO 17

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- (1) La presentazione delle candidature deve avvenire mediante il deposito di apposita lista composta da un candidato Regolano e dagli altri candidati alla carica di Consigliere, i quali devono essere tutti iscritti negli Elenchi Matricolari della Regola in cui si presentano candidati.
- (2) Ciascuna lista deve avere un numero minimo di candidati, compreso il candidato Regolano, non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ed un numero massimo, sempre compreso il candidato Regolano, non superiore al doppio dei consiglieri da eleggere.
- (3) La lista deve essere depositata personalmente dal candidato Regolano entro le ore 17.00 del trentesimo giorno anteriore alla data della votazione presso l'ufficio segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme. La lista, completa con la copia della carta d'identità di tutti i candidati, deve essere redatta su modulo conforme all'*ALLEGATO 3* e deve essere sottoscritta da tutti i candidati consiglieri. Il candidato Regolano sottoscrive la lista presso l'ufficio Segreteria in presenza del Segretario generale, attestando l'autenticità della sottoscrizione delle candidature. Il Segretario, accertata l'identità del depositante, acquisisce la lista al protocollo annotando data e ora di presentazione e rilascia apposita ricevuta.

ARTICOLO 18

LA COMMISSIONE MATRICOLARE ELETTORALE

- (1) In occasione delle consultazioni elettorali è istituita, con sede unica presso la Comunità, la Commissione Matricolare Elettorale con lo scopo di esaminare le candidature. Essa è composta dal Segretario generale, dal responsabile delle Matricole presso la Comunità e da un terzo componente, dipendente dell'Ente, nominato dal Consiglio dei Regolani che provvede a nominare anche due componenti supplenti in caso di sopraggiunta incompatibilità. La stessa, dovrà procedere a tutti gli accertamenti prescritti dal comma 1° e 2° dell'art. 30 dello Statuto.
- (2) Qualora la Commissione Matricolare Elettorale riscontri situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ne dà motivata e tempestiva notizia al candidato Regolano, il quale, nei successivi due giorni, può produrre eventuali controprove o, nei casi di incompatibilità, la dichiarazione prevista dal 2° comma del precedente articolo 16.
Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di dichiarazione il candidato è considerato escluso.
La decisione della Commissione Matricolare Elettorale è inappellabile.
- (3) La Commissione Matricolare Elettorale provvede quindi a formare le liste elettorali di ogni Regola che, in conformità all'*ALLEGATO 4*, devono indicare il numero dei Consiglieri da eleggere nelle Regole e contenere l'elenco di tutti i candidati, completo di cognome, nome, data di nascita, eventuale soprannome e professione, contrassegnati ciascuno da un numero progressivo, seguendo l'ordine di presentazione della domanda di candidatura.
- (4) L'originale delle liste elettorali di Regola deve essere sottoscritto in calce da tutti i membri della Commissione Matricolare Elettorale.
- (5) La Magnifica Comunità di Fiemme provvede a stampare, per ciascuna Regola, un congruo numero di manifesti riportanti le liste e i relativi candidati ammessi alle elezioni. I manifesti vengono affissi all'albo della Comunità e nelle rispettive Regole entro la domenica precedente a quella in cui avrà luogo la votazione; almeno quattro copie dei manifesti devono essere riservate per l'affissione all'interno di ogni seggio elettorale nel giorno della votazione, durante le operazioni di voto.

ARTICOLO 19

MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CANDIDATI

- (1) Se in una Regola non vengono presentate liste elettorali, lo Scario provvederà ad indire, in quella Regola, nuove elezioni entro il termine di un anno. Durante tale periodo la

rappresentanza della Regola è assunta dallo Scario e tutti gli organi della Comunità sono pienamente operativi. In caso di nuove elezioni, i nuovi eletti scadranno contemporaneamente agli altri Consiglieri eletti. Non saranno convocate elezioni anticipate se manca meno di un anno alla scadenza naturale del mandato degli organi della Comunità.

- (2) Se, a seguito della convalida degli eletti, i Consiglieri di Regola eletti risultassero meno di due, lo Scario indirà nuove elezioni da tenersi, nelle Regole interessate, entro un anno.

ARTICOLO 20

LA SCHEDA DI VOTAZIONE

- (1) A cura della Magnifica Comunità di Fiemme verranno stampate le schede di votazione, che saranno distinte per ciascuna Regola, ma uniformi e conformi all'*ALLEGATO 5*.
- (2) La scheda di votazione deve precisare in maniera chiara il nome del candidato Regolano di ciascuna lista e il numero di preferenze da indicare nella lista del candidato Regolano prescelto.
- (3) La scheda di votazione deve portare impresso il timbro della Magnifica Comunità di Fiemme ed essere agevolmente ripiegabile.

ARTICOLO 21

ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ

- (1) L'elettore può votare per una sola lista e solo per i candidati consiglieri appartenenti alla lista del candidato Regolano prescelto, esprimendo la preferenza per un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere nella Regola, detratto il candidato Regolano. Il voto deve essere espresso con l'apposizione di un segno ben visibile in corrispondenza della lista del candidato Regolano o dei nomi dei candidati prescelti all'interno di tale lista. L'espressione del voto alla lista o ai singoli candidati della lista comporta automaticamente l'assegnazione del voto al candidato Regolano.
- (2) Il voto è da considerarsi valido ogni volta che se ne possa desumere in maniera certa e chiara la volontà dell'elettore; soltanto quando ciò non fosse possibile il seggio deve dichiarare invalido il voto.
- (3) Il voto deve comunque considerarsi valido quando:
 - (a) l'elettore abbia votato un numero di candidati inferiore o uguale a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - (b) qualora siano stati votati candidati in misura superiore ai consiglieri da eleggere il voto è considerato valido solo per il candidato Regolano.
- (4) Il voto, invece, deve sempre essere dichiarato non valido quando si verifichi qualcuno dei seguenti casi particolari:

- a) quando la scheda spogliata non è una di quelle ufficiali;
- b) quando la scheda non contiene alcun segno né alcuna, qualsivoglia espressione di voto (scheda bianca);
- c) quando la scheda riporta soltanto scritti o segni che nulla hanno a che vedere con la votazione e che non consentono di identificare alcun candidato prescelto;
- d) quando la scheda riporta scritti o segni in base ai quali l'elettore sia riconoscibile o abbia inteso farsi riconoscere;
- e) quando vengono votati più candidati Regolani o comunque vengono votate più liste.

ARTICOLO 22

I RISULTATI DELLE ELEZIONI

- (1) Al termine dello scrutinio, il presidente ed il segretario del seggio riportano i risultati della votazione nel verbale, indicando i voti riportati da ogni lista e, per ciascuna lista, tutti i candidati che hanno ottenuto voti validi in ordine decrescente secondo il numero dei voti da ciascuno conseguiti.
- (2) Viene eletto Regolano il candidato Regolano della lista che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale la lista del candidato Regolano più anziano di età.
- (3) Vengono eletti Consiglieri i candidati della lista del candidato Regolano eletto, che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
- (4) Ad ogni candidato Regolano vengono automaticamente attribuiti tutti i voti ottenuti dalla sua lista.
- (5) È eletto Viceregolano il candidato della lista del Regolano eletto, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
- (6) Lo Scario uscente cura la pubblicazione dei risultati delle elezioni nel termine fissato dal comma 3° dell'art. 31 dello Statuto, ossia entro il martedì successivo, e per la durata e con le modalità ivi previste.
- (7) Con la pubblicazione dei risultati, lo Scario proclama eletti:
 - a) i componenti dei Consigli di Regola, nelle persone di quei candidati che, nella rispettiva Regola, hanno conseguito, nella lista del Regolano eletto, il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere;
 - b) a Consigliere di Regola il candidato che ha ottenuto più voti nelle liste diverse da quella del Regolano;
 - c) il Regolano, nella persona del candidato Regolano della lista vincente;
 - d) il Viceregolano, nella persona di quel candidato che, fra i candidati della lista del Regolano eletto, ha conseguito il maggior numero di voti.

- (8) In tutti i casi, a parità di voti fra due o più candidati, viene proclamato eletto il più anziano d'età.

ARTICOLO 23

I RICORSI ELETTORALI

- (1) I ricorsi di cui al comma 5° dell'art. 31 dello Statuto devono essere motivati e firmati dal ricorrente, e devono pervenire alla Segreteria della Comunità perentoriamente entro i quindici giorni di pubblicazione dei risultati delle elezioni.
- (2) Il Collegio di Controllo, prima di decidere su tali ricorsi entro il termine stabilito dal comma 6° dell'art. 31 dello Statuto, deve convocare e sentire il ricorrente, se questi nel ricorso lo abbia richiesto, nonché il controinteressato, e quindi procedere alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) dello Statuto.

ARTICOLO 24

CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ENTRATA IN CARICA

- (1) L'elezione si considera divenuta esecutiva quando non vengano presentati ricorsi entro i quindici giorni di pubblicazione dei risultati elettorali a cura dello Scario (art. 31 comma 3° dello Statuto).

Nel caso in cui vengano presentati ricorsi, entro i successivi 15 giorni dalla data di presentazione, il Collegio di Controllo procede alla verifica dei requisiti generali, a norma di Statuto, in capo agli eletti, accertando che coloro che si trovano eventualmente in condizioni di incompatibilità al momento della presentazione della candidatura abbiano provveduto effettivamente a desistere dalla controversia giudiziaria o a cessare il rapporto d'affari o professionale entro i dieci giorni successivi all'elezione, a norma dell'art. 30 comma 4 dello Statuto.

Il Collegio di Controllo pronuncia quindi la convalida degli eletti e provvede alla surrogazione di coloro la cui elezione non possa essere convalidata. Da tale momento i componenti dei Consigli di Regola entrano ufficialmente in carica a tutti gli effetti.

- (2) Entro i successivi 20 giorni lo Scario uscente provvede alla convocazione del Consiglio dei Regolani per gli adempimenti previsti dall'art. 32 dello Statuto.

ARTICOLO 25

DECADENZA DALLE CARICHE E SURROGAZIONI

- (1) L'organo competente, ai sensi dell'art. 30 comma 4° dello Statuto, dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere di Regola, di Regolano, di Viceregolano o di Scario, quando:
- a) accerti, in sede di convalida degli eletti, la mancanza dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità;

- b) accerti successivamente, nel corso del quadriennio di durata in carica degli organi eletti, il sopravvenire di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, previo invito all'interessato ad abbandonare la situazione ostativa, e ad optare per la carica comunitaria entro dieci giorni;
 - c) si verifichi un evento a causa del quale l'interessato sia definitivamente impossibilitato a proseguire nella carica o egli stesso non intenda proseguire, dichiarandolo espressamente ovvero dimostrandolo con reiterate assenze non giustificate (delle quali almeno tre consecutive) dalle sedute dell'organo collegiale di cui fa parte.
- (2) Tranne che nel caso in cui la decadenza derivi da una decisione del Collegio di Controllo, la proposta di decadenza va preliminarmente notificata all'interessato, il quale può presentare ricorso al Collegio di Controllo che, dichiara se del caso, la decadenza dalla carica di Consigliere di Regola e surroga colui che è decaduto nominando al suo posto il Vicino che, nell'elezione del Consiglio di Regola di provenienza, risulta essere il primo dei non eletti e così via progressivamente, seguendo l'ordine decrescente dei voti conseguiti nelle elezioni di Regola nella lista del Regolano eletto, e dando precedenza, in caso di parità di voti, al più anziano di età; resta fermo l'obbligo di accertare, prima di disporre la surrogazione, che il sostituto possieda tutti i requisiti necessari per accedere alla carica.
- (3) Quando si tratti di sostituire definitivamente lo Scario, il Consiglio dei Regolani procede, entro un mese dalla vacanza della carica, all'elezione del nuovo Scario.
- (4) Quando si tratti di sostituire definitivamente il Regolano, la sua carica è assunta dal rispettivo Viceregolano, mentre il terzo eletto, in ordine di voti, nella Regola interessata assume la carica di Viceregolano e così via progressivamente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 23.

Lo Scario dà comunicazione agli interessati delle avvenute surroghe o sostituzioni

- (5) Per le surroghe, in caso di assenza di candidati da eleggere nella lista del Regolano eletto, vengono eletti i candidati, compresi gli altri candidati Regolani, che hanno conseguito più voti nelle altre liste.
- (6) Quando a causa dell'impossibilità di surroga la Regola non è più rappresentata si procede a nuove elezioni entro il termine di sei mesi.

Non potranno essere comunque convocate elezioni anticipate se manca meno di un anno alla scadenza naturale del mandato degli organi della Comunità.

TITOLO 3
NORME PER LE CONSULTAZIONI GENERALI DEI VICINI

ARTICOLO 26

COMPITI DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

- (1) Il Collegio di Controllo esercita le competenze di cui all'art. 19, comma 3° lettera f) e dell'art. 23 comma 1° lettera b), dello Statuto stabilendo quando sia opportuno acquisire il parere dei Vicini aventi diritto al voto su argomenti e questioni di rilevante interesse per la Comunità; la consultazione generale degli elettori deve, in particolare, essere promossa quando vengano proposte modificazioni sostanziali o revisioni generali dello Statuto che, a giudizio del Collegio di Controllo, incidono sui fondamentali principi consuetudinari e generali della Comunità.
- (2) Le consultazioni generali, obbligatorie anche se non vincolanti per l'organo competente, devono tenersi comunque prima che l'organo adotti le decisioni definitive sull'argomento oggetto della consultazione.
- (3) Il Consiglio dei Regolani potrà inviare ad ogni Fuoco, in vista della consultazione generale, adeguata documentazione illustrativa ed informativa sulle questioni od argomenti che saranno oggetto della consultazione, in tempo utile affinché gli elettori possano prenderne conoscenza prima di esprimere, mediante il voto, il loro parere al riguardo.

ARTICOLO 27

NORME APPLICABILI

- (1) Alle consultazioni generali degli elettori si applicano le norme generali e comuni contenute nel Titolo 1° del presente Regolamento, con le disposizioni speciali ivi previste, nonché, per analogia ed in quanto compatibili, quelle contenute nel Titolo 2°, fatte salve le disposizioni speciali previste dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 28

INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE GENERALE

- (1) In conformità alla decisione assunta dal Collegio di Controllo, lo Scario indice la consultazione generale dei Vicini mediante un manifesto da affiggere trenta giorni prima della consultazione all'albo della Comunità e all'albo telematico, e contemporaneamente nelle altre Regole. La consultazione dovrà svolgersi contemporaneamente in tutte le undici Regole in un giorno di domenica, evitando la concomitanza con altre consultazioni elettorali non riguardanti la Comunità di Fiemme.
- (2) I manifesti dovranno indicare la data fissata per la votazione e l'orario per la stessa, l'argomento o la questione che forma oggetto della consultazione, le principali modalità di votazione e l'ubicazione dei seggi elettorali nelle diverse Regole.

ARTICOLO 29

IL SEGGIO ELETTORALE

(1) A specificazione di quanto stabilito in via generale dal precedente articolo 8, in occasione delle consultazioni generali degli elettori vengono nominati presidenti dei seggi elettorali i Regolani - ed i Viceregolani, quando in una Regola vi siano due seggi.

Non opera, in occasione delle consultazioni generali, nelle quali non esistono candidati, l'obbligo statutario di nominare i membri del seggio elettorale scegliendoli fra i Vicini che non siano candidati.

(2) Si applicano anche in occasione delle consultazioni generali le altre disposizioni contenute nel precedente articolo 8, relativamente ai seggi elettorali ed alla sostituzione dei loro membri.

ARTICOLO 30

LA SCHEDA DI VOTAZIONE

(1) A cura della Magnifica Comunità di Fiemme verranno stampate le schede di votazione che dovranno essere uguali per ciascuna Regola e conformi all'*ALLEGATO 6*.

(2) La scheda di votazione deve esporre, al suo centro ed in maniera chiara e comprensibile, la questione o l'argomento sul quale gli aventi diritto sono chiamati ad esprimere il loro parere favorevole oppure contrario; sui margini esterni la scheda contiene due spazi chiaramente evidenziati e con la risposta prestampata: sul margine sinistro, lo spazio per il parere favorevole e, sul margine destro, lo spazio per il parere contrario.

(3) Le schede di votazione devono portare impresso il timbro a secco della Magnifica Comunità di Fiemme ed essere agevolmente ripiegabili.

ARTICOLO 31

ESPRESSIONE DEL VOTO E SUA INVALIDITÀ

(1) L'elettore esprime il suo voto barrando o comunque apponendo un chiaro segno, purché anonimo, in corrispondenza o sull'apposito spazio di sinistra, se intende esprimere voto favorevole, ovvero sull'apposito spazio a destra, se intende esprimere voto contrario.

(2) Il voto è da considerare valido ogni volta che se ne possa desumere in maniera certa e chiara la volontà del votante; soltanto quando ciò non fosse possibile il seggio elettorale deve dichiarare invalido il voto.

(3) In ogni caso, il voto deve essere dichiarato non valido nei seguenti casi particolari:

(a) quando la scheda spogliata non è di quelle ufficiali;

(b) quando la scheda non contiene alcun segno né alcuna, qualsivoglia espressione di voto (scheda bianca);

(c) quando la scheda riporta soltanto scritti o disegni che nulla hanno a che vedere con la votazione e che non consentono di individuare alcuna espressione di parere favorevole o contrario (scheda nulla);

(d) quando la scheda presenta dei segni in corrispondenza o su entrambi gli spazi per l'espressione del voto favorevole e, rispettivamente, contrario, in maniera che non risulta individuabile la volontà del votante (scheda nulla);

(e) quando la scheda riporta scritti o segni in base ai quali il votante sia riconoscibile o abbia inteso farsi riconoscere (scheda nulla).

ARTICOLO 32

IL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE GENERALE

- (1) Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 10 per la validità della votazione, si considera raggiunto un risultato nella consultazione generale quando il numero dei voti validamente espressi sia superiore ad almeno la metà (con eventuale arrotondamento all'unità superiore) del totale di coloro che hanno votato; il conteggio dei votanti e dei voti validi deve essere riferito all'intera Comunità, considerata nel suo complesso, indipendentemente dal numero dei votanti e dei voti validi accertati in ciascuna delle singole Regole.
- (2) Il risultato finale ed ufficiale della consultazione generale, favorevole ovvero contrario all'argomento o alla questione che ne forma oggetto, è quello che risulta dalla prevalenza, fra i voti validi espressi nell'intera Comunità, di quelli favorevoli o, rispettivamente, di quelli contrari.
- (3) Lo Scario cura la pubblicazione dei risultati della consultazione generale nel termine fissato dall'art. 31 comma 3° dello Statuto, ossia entro il martedì successivo, per la durata e con le modalità ivi indicate.
- (4) Per eventuali ricorsi relativi alle consultazioni generali, si osservano le norme del precedente articolo 24.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

TITOLO 4

NORME PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

ARTICOLO 33

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- (1) Il presente Regolamento è emanato in ottemperanza all'art. 22 dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme e disciplina l'esercizio del diritto di voto ed i procedimenti da osservare nella votazione per l'elezione del Collegio di Controllo.

ARTICOLO 34

GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- (1) Sono elettori tutti i Consiglieri eletti nelle rispettive Regole regolarmente convalidati.

ARTICOLO 35

LE CANDIDATURE

- (1) Le candidature, redatte secondo il modulo apposito devono essere presentate al Consiglio dei Regolani almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'elezione.

ARTICOLO 36

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI

- (1) Le elezioni sono indette dallo Scario, almeno 60 giorni prima della scadenza del Collegio di Controllo in carica: in sede di prima applicazione del nuovo Statuto, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio dei Regolani. Con l'elezione del Collegio di Controllo divenuta esecutiva decade il Collegio di Controllo in carica.

ARTICOLO 37

IL SEGGIO ELETTORALE

- (1) Nel giorno e data stabiliti dallo Scario, regolarmente notiziata agli aventi diritto al voto, in apposito locale presso gli uffici amministrativi della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese, viene costituito un seggio elettorale.
- (2) Il seggio elettorale, presieduto dal Segretario Generale della Magnifica Comunità di Fiemme, è così composto:
 - un segretario scelto fra il personale dell'Ente - con qualifica non inferiore al 7° livello;
 - 2 scrutatori scelti fra il personale dell'Ente - con qualifica non inferiore al 6° livello.
- (3) La designazione dei membri del seggio diversi dal presidente deve avvenire, a cura dello Scario almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la votazione.
- (4) Qualora qualcuno dei designati non possa, per giustificato motivo, adempiere all'incarico, ne deve dare notizia in tempo utile allo Scario il quale provvederà alla sua sostituzione.

ARTICOLO 38
SCHEDA DI VOTAZIONE

(1) La scheda di votazione deve riportare l'elenco dei candidati, come approvato dal Consiglio dei Regolani.

Ai sensi dell'art. 22 comma 5° dello Statuto è possibile esprimere un massimo di cinque preferenze: la scheda che riporta un numero di preferenze superiore è nulla.

Per tutti gli altri casi di nullità si rimanda al disposto del regolamento elettorale.

ARTICOLO 39
OPERAZIONI DI VOTAZIONE E VERBALE

(1) Alle operazioni preliminari ed organizzative dovranno essere presenti tutti i membri del seggio. In particolare, il seggio dovrà preliminarmente verificare la corrispondenza tra il numero delle schede di votazione e quello degli aventi diritto al voto.

(2) La votazione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

(3) Durante la votazione dovranno essere costantemente presenti almeno 2 membri del seggio, fra cui il presidente o il segretario.

(4) All'ora di chiusura della votazione, tutti i membri del seggio devono essere presenti e quindi si procederà allo spoglio delle schede di votazione. Allo scrutinio può assistere chiunque.

(5) Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio dà lettura dei risultati conclusivi riportati nel verbale della votazione.

(6) La consegna allo Scario del verbale dovrà avvenire immediatamente o al più tardi, entro le ore 17 del giorno successivo.

(7) Di tutte le operazioni di votazione dovrà essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale, che sarà firmato da tutti i membri del seggio.

ARTICOLO 40
L'ESERCIZIO DEL VOTO

(1) Per l'esatto adempimento di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, un componente del seggio deve apporre, sull'elenco ed a fianco del nome del Consigliere di Regola, elettore, la sua firma in segno di attestazione che egli ha votato.

ARTICOLO 41
VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

(1) La votazione si considera valida purchè abbiano votato almeno i 2/3 degli aventi diritto.

ARTICOLO 42
ELETTI

(1) Vengono eletti componenti del Collegio di Controllo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

ARTICOLO 43

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- (1) La proclamazione degli eletti avviene a cura dello Scario che provvede anche alla pubblicazione dei risultati delle elezioni. La pubblicazione agli albi della Comunità ed all'albo telematico avrà durata di 15 giorni decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla votazione.

ARTICOLO 44

I RICORSI ELETTORALI

- (1) Eventuali ricorsi alle votazioni, motivati e firmati dal ricorrente, devono pervenire alla Segreteria della Comunità perentoriamente entro i quindici giorni di pubblicazione dei risultati delle elezioni.
- (2) Il Collegio di Controllo uscente, dopo l'esame dei ricorsi, deve comunicare le sue decisioni allo Scario. A questo punto l'elezione diventa esecutiva.

ARTICOLO 45

NORMA INTERPRETATIVA E DI RINVIO

- (1) È fatto obbligo di interpretare ed applicare il presente Regolamento secondo le regole del buon senso, dell'equità e dell'imparzialità, nonché sulla base del principio per cui le procedure devono essere semplificate al massimo.

Allegato 1 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
ELENCO DEI VICINI CAPIFUOCO AVENTI DIRITTO
Aggiornato alla data del _____

Nominativo	Indirizzo	Data nascita	Nr. componenti	Note

_____ li _____

La Commissione matricolare

Il presente elenco di nr. _____ fogli e comprendente nr. _____ capifuoco, è stato pubblicato per 30 giorni all'albo delle Regole ed all'albo telematico.

La Commissione matricolare

Contro di esso non stati presentati ricorsi al Collegio di Controllo.
Contro di esso è stato presentato ricorso al Collegio di Controllo accolto /respinto dal Collegio in data _____

Il Segretario generale della MCF

Allegato 2 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
CERTIFICATO ELETTORALE

Avviso di votazione ed attestato di iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto
nella Regola di _____

Si attesta che _____

Nato/a _____

Il _____

Residente a _____

In via _____

VICINO della Magnifica Comunità di Fiemme è iscritto nell'elenco degli elettori della
Regola di _____ al nr. _____

Come tale è invitato a recarsi al seggio elettorale istituito presso

Nel giorno di DOMENICA _____ PER PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE
INDETTA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO Consiglio di Regola/ per la consultazione generale
su:

Data _____

Lo Scario

Allegato 3 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI DA ELEGGERE NR. _____

(minimo 2/3 dei candidati da eleggere compreso il candidato Regolano e massimo non superiore al doppio)

Candidato Regolano: Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
① Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma
② Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma
③ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma
④ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma
⑤ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma
⑥ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome Firma

Dichiarano altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto.

Dichiarano di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dallo Statuto.

Il/i candidato/i _____ dichiarano di trovarsi in condizione di incompatibilità per
il _____ seguente _____ motivo

_____ e di
impegnarsi a rimuovere tale causa, nei tempi previsti dallo Statuto.

Firma del candidato Regolano: _____

La presente lista di candidati della Regola di _____
comprensiva delle fotocopie della carta d'identità di ogni candidato è stata depositata in data

_____ Il candidato Regolano ha sottoscritto la presente lista presso l'Ufficio Segreteria in presenza del
Segretario Generale della Magnifica Comunità di Fiemme in data _____
_____ alle ore _____

Il segretario Generale

Spazio per protocollo

Allegato 4 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
LISTA ELETTORALE
CONSIGLIERI DA ELEGGERE NR. _____

In data _____ la Commissione Matricolare Elettorale ha formato la presente lista elettorale composta da:

Candidato Regolano:
① Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
② Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
③ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
④ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑤ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑥ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑦ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome

Ed ha accertato che i candidati in essa compresi NON si trovano in condizioni di ineleggibilità.

Ha altresì accertato che i seguenti candidati si trovano in condizione di incompatibilità:

① Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
② Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome

Data

I Componenti della Commissione Matricolare Elettorale

Allegato 5 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
SCHEDA DI VOTAZIONE
CONSIGLIERI DA ELEGGERE NR. _____

Candidato Regolano:
① Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
② Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
③ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
④ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑤ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑥ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome
⑦ Nome e Cognome Luogo e data di nascita Professione ed eventuale soprannome

Ogni elettore può votare per una sola lista e solo per i candidati appartenenti alla lista del candidato Regolano prescelto.

Può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere, detratto il candidato Regolano.

Il voto deve essere espresso segnando in maniera chiara il candidato Regolano ed i candidati consiglieri scelti.

Qualora siano stati votati candidati in misura superiore ai consiglieri da eleggere il voto è considerato valido per il solo candidato Regolano.

Allegato 6 fac - simile

Stemma MCF
Magnifica Comunità di Fiemme - Regola di _____
SCHEDA PER LA CONSULTAZIONE GENERALE DEI VICINI

DOMENICA _____

CONSULTAZIONE

PARERE FAVOREVOLE	QUESITO	PARERE NEGATIVO
SI	_____	NO

Domanda di candidatura a componente del Collegio di Controllo
Fac simile

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____
codice _____ fiscale _____

si propone quale componente del Collegio di Controllo.

A tale scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art.
22 dello Statuto:

_____ li _____

Allegati: fotocopia carta identità.